



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA LOCALIZZAZIONE, LE
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, INERENTI LA GESTIONE
DELLA STRUTTURA, DENOMINATA "CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE"
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 30/06/2015

Indice generale

NORME DI RIFERIMENTO	3
Articolo 1 – Finalità	4
Articolo 2 - Oggetto	4
Articolo 3 - Procedure autorizzative	5
Articolo 4 - Caratteristiche dei terreni	7
Articolo 5 - Gestione della struttura	7
Articolo 6 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti	9
Articolo 7 - Sistema dei trasporti	9
Articolo 8 - Caratteristiche localizzative e strutturali del cimitero	10
Articolo 9 - Caratteristiche funzionali	12
Articolo 10 - Fosse e sistema di seppellimento	13
Articolo 11 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	14
Articolo 12 - Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero	14
Articolo 13 - Vigilanza controllo e sanzioni	15
Articolo 14 - Entrata in vigore	15

NORME DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Regolamento UE n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art. 1) Regolamento di polizia veterinaria.
- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari
- D.M. 14 giugno 1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- D.M. 26 giugno 2000 n. 219 Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada.
- D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale.
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- D.Lgs. 1 ottobre 2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera".

Articolo 1 – Finalità

1. L'Amministrazione del Comune di Carinaro intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:

- a) consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
- b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la localizzazione, le caratteristiche strutturali e funzionali, le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura, denominata "Cimitero per animali d'affezione", deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali, e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria. Animali di grosse dimensioni quali, ad es., cavalli sportivi devono essere precedentemente inceneriti presso idonea struttura autorizzata, prima di ammetterne le spoglie.

Quando la morte è dovuta comunque ad una delle malattie infettive diffuse, le spoglie devono essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009 e il trasporto deve avvenire secondo modalità previste dal medesimo regolamento.

2. L'Amministrazione comunale può concedere in affitto o comodato ad associazioni o a privati, previo bando pubblico, apposito terreno destinato a tale uso o autorizzare associazioni o privati a destinare a Cimitero per animali d'affezione appezzamenti di terreni di loro proprietà o terreni in affitto (in tutto o in parte), purché con contratto almeno trentennale.

3. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'Al. VI – Cap. III del Reg. UE 142/2011 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche.

4. In tali cimiteri è consentito esclusivamente l'interro delle spoglie delle specie animali individuate e non la loro tumulazione. Se le spoglie sono collocate in un contenitore, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali, il medesimo deve essere biodegradabile. Non potranno essere posizionate lapidi o pietre tombali di altezza superiore a 80 centimetri, né realizzati nel sottosuolo contenitori in calcestruzzo o altro di simile.

Articolo 3 - Procedure autorizzative

1. L'autorizzazione per la realizzazione del cimitero e per l'esercizio dell'attività sono gestite dallo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160.

L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato. La convenzione, che deve essere stipulata, registrata e trascritta in forma pubblica, deve prevedere che il/i soggetto/i attuatore/i, si impegnino, per sé e successori e aventi causa, a rispettare le seguenti condizioni:

- a) i parcheggi di uso pubblico previsti dal progetto dovranno essere realizzati e ultimati contestualmente al cimitero e resi disponibili e utilizzabili al momento dell'inizio dell'attività; con libera accessibilità garantita nei giorni e negli orari di apertura del cimitero. Ad avvenuta cessazione dell'attività dovranno altresì essere rimossi contestualmente al cimitero, ripristinando il precedente uso agricolo;
- b) il fabbricato per servizi cimiteriali, se realizzato come nuova costruzione e non all'interno di edifici esistenti, dovrà essere completamente rimosso dopo la dismissione del cimitero, nei modi e nei termini nel seguito riportati;
- c) gli eventuali edifici a destinazione non abitativa esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale potranno essere recuperati esclusivamente con le destinazioni non abitative ammesse dalla vigente disciplina urbanistica; il cambio d'uso a residenza, quando previsto, sarà consentito esclusivamente una volta dismesso e rimosso il cimitero, secondo le norme che regolano l'ambito in cui ricadono; gli eventuali edifici a destinazione abitativa esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale devono essere convertiti ad una delle altre destinazioni ammesse prima dell'inizio dell'attività;
- d) gli eventuali edifici, di qualunque destinazione edilizia, esistenti nel perimetro del cimitero, devono essere convertiti alla destinazione E/8 prima dell'inizio dell'attività. Sono escluse tutte le altre destinazioni fino ad avvenuta dismissione e rimozione del cimitero;
- e) al cessare dell'attività deve essere effettuata la rimozione del cimitero e di tutte le strutture connesse e il ripristino della precedente destinazione agricola, con le modalità stabilite dall'art. 10 comma 9 e dell'art. 12 del presente regolamento;
- f) in fase di dismissione del cimitero, a garanzia che venga effettuata la messa in pristino dello stato dei luoghi secondo il presente regolamento, sarà prodotta idonea fidejussione, il cui importo sarà calcolato sulla base di un computo metrico estimativo (più IVA) necessario per eseguire le opere;
- g) in caso di mancato rispetto dei termini per la messa in pristino dello stato dei luoghi, che dovrà avvenire entro un anno dalla dismissione del cimitero, il comune, previa escussione della fidejussione, potrà procedere direttamente alla messa in pristino in modo coattivo secondo i termini di legge;
- h) altre particolari clausole, se ritenute necessarie da codesta amministrazione, potranno essere

previste nel bando di assegnazione nel caso di terreno di proprietà pubblica, concesso tramite procedimento pubblico, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

2. Per la realizzazione del cimitero deve essere presentata, allo Sportello unico attività produttive, domanda unica volta al rilascio del provvedimento unico corredato di tutti i pareri e gli atti di assenso richiesti, che deve comprendere tutte le richieste e relative documentazioni necessarie per realizzare l'intervento, ivi compresa la richiesta di permesso di costruire corredata da tutta la documentazione prevista dagli articoli del Testo coordinato delle norme di NTA- RUEC vigente ed adottato. La domanda è inoltrata in modalità telematica secondo le procedure in uso presso il Comune di Carinaro per le attività produttive. Essa va altresì corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) relazione geologico-ambientale della località che dovrà riportare:

• informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti nel sito valutando, oltre alla loro idoneità, secondo quanto indicato all'art.4 del presente Regolamento, anche la loro vulnerabilità intrinseca,

• informazioni idrologiche relative alla presenza di corsi d'acqua superficiali e di aree ad elevata pericolosità e criticità idraulica,

• informazioni idrogeologiche riferite alla profondità, alla soggiacenza e direzione della falda idrica. Per le aree con elevata sensibilità idrogeologica, oppure poste in zone di ricarica della falda, oppure caratterizzate da ricchezza di falde idriche o zone CIS, è opportuno un approfondimento sul rischio di contaminazione delle falde sottostanti e di eventuali pozzi privati, con particolare riguardo a quelli ad uso idropotabile posti nelle vicinanze, che dovranno pertanto essere censiti.

b) una relazione tecnico-sanitaria che rechi:

• la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area;

• la compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle L. 104/1992, L. 13/1989 e relativi decreti e regolamento di attuazione;

c) estratto dello strumento urbanistico comunale che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ad uso acquedottistico ed i relativi perimetri di protezione delle captazioni, ai fini della tutela della zona di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano. Aree vietate all'insediamento di aree cimiteriali.

Articolo 4 - Caratteristiche dei terreni

1. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
2. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,00 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie.
3. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei, comunque non contaminati (nel rispetto delle norme che prevedono il riutilizzo dei terreni provenienti da siti diversi da quelli in cui vengono prelevati DPR 161/2012).
4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro.

Articolo 5 - Gestione della struttura

1. Il soggetto gestore della struttura oggetto del presente regolamento deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e pertanto la gestione della struttura è vietata a:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale,
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis e art. 727 del codice penale;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. La gestione della struttura di cimitero per animali di cui al presente regolamento può essere avviata, una volta ottenuto il permesso a costruire e l'agibilità, con la presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, con le modalità indicate sul sito del Settore Ambiente e

Protezione Civile e sul sito dello SUAP.

3. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto:

- del Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m. e .i, per quanto riguarda la gestione delle spoglie;
- del D.P.R. n. 254/2003 ed il D.lgs. 152/2006 e s. m. i. per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
- del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e .i, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

4. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della struttura nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento:

a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;

b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;

c) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;

d) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;

e) apertura del servizio al pubblico per almeno 6 ore giornaliere all'interno delle quali il gestore organizzerà l'orario di conferimento delle spoglie.

5. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su registro o tramite strumentazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. Il registro viene conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività (che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento) e riporta:

a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;

b) generalità dell'animale, eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);

c) certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell'animale o auto-dichiarazione;

d) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;

e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o delle ceneri;

f) ora e data di eventuale incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di resti mortali o di resti mineralizzati;

g) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;

h) le certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro.

6. Al proprietario/conferitore delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o

delle ceneri deve essere rilasciata una ricevuta di conferimento riportante le informazioni di cui all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento.

Le violazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 ad Euro 300. Le violazioni di cui al comma 5 comportano l'obbligo dell'aggiornamento del registro.

Articolo 6 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 1069/2009/CE (art. 8 lettera a) punto iii).

2. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso.

3. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.

4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.

5. Possono essere offerti i seguenti servizi:

a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;

b) confezionamento feretri;

c) seppellimento di spoglie, e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;

d) disseppellimento degli stessi;

e) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti mineralizzati. L'urna cineraria può essere anche sotterrata o conservata fuori del cimitero a cura del proprietario;

f) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.

6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) che dovranno essere gestite secondo quanto riportato all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento.

Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009".

Articolo 7 - Sistema dei trasporti

1. L'impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrata per il trasporto delle spoglie

animali dal locale Servizio Veterinario dell'AUSL, secondo le modalità previste della Determina del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Campania. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.

2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, all'interno di idoneo contenitore.

4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 2 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animale d'affezione".

6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Fatto salvo le violazioni di natura penale e il rispetto del Codice della strada D. Lgs 30/04/92 n. 285, le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009". Le violazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Articolo 8 - Caratteristiche localizzative e strutturali del cimitero

1. **LOCALIZZAZIONE.** L'insediamento del cimitero è consentito negli Ambiti E1, ad esclusione, delle aree di valore naturale e ambientale e delle aree assoggettate a tutela paesaggistica, ambientale o idrogeologica e non in contrasto con altri vincoli.

Il cimitero e la fascia di rispetto cimiteriale, della consistenza di 50 m dal perimetro del cimitero, dovranno insistere interamente sull'area nella proprietà o nella disponibilità del proponente;

2. **DIMENSIONI.** La dimensione minima dell'area cimiteriale, escluso il rispetto, è pari a 5000 mq,

quella massima è pari a 10000 mq.

3. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA L'impianto cimiteriale deve comprendere:

- a) aree per seppellimento;
- b) area per dispersione di ceneri nel terreno;
- c) area per i servizi collaterali, quali ad esempio struttura di accoglienza e servizi, sistema di smaltimento rifiuti cimiteriali, spazio confezionamento feretri ecc.

4. EDIFICI ESISTENTI. All'interno della fascia di rispetto del cimitero sono vietati gli edifici a destinazione residenziale. Quelli eventualmente già esistenti devono essere convertiti a una delle diverse destinazioni ammesse dalla vigente disciplina urbanistica prima dell'inizio dell'attività cimiteriale. All'interno del perimetro del cimitero sono vietati tutti gli edifici a destinazione diversa da E/8-fabbricati e costruzioni nei cimiteri.

5. NUOVI EDIFICI. I locali di servizio destinati ad assolvere le esigenze gestionali del cimitero (uffici, servizi igienici, deposito attrezzature, ecc.) dovranno essere ricavati preferibilmente all'interno di volumi edilizi esistenti, tramite modifica della destinazione edilizia in essere; nel caso il cimitero sia distante da edifici esistenti potrà essere edificato un solo edificio per servizi, con destinazione d'uso E/8 - fabbricati e costruzioni nei cimiteri. L'edificio, di superficie utile massima non superiore a 50 mq, dovrà prevedere un solo piano fuori terra e dovrà essere realizzato in legno, con struttura prefabbricata leggera e facilmente rimovibile. Nell'area cimiteriale sono esclusi gli interrati.

6. FASCIA DI RISPETTO. E' prescritta una fascia di rispetto di 50 m dal perimetro recintato dell'area cimiteriale, all'interno della quale sono vietate nuove edificazioni e ampliamenti di edifici preesistenti. Nella fascia di rispetto vige un vincolo di inedificabilità assoluta, oltre al divieto di installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di strutture e/o manufatti anche interrati. Il vincolo di inedificabilità assoluta vige dalla data di rilascio del permesso di costruire e verrà recepito nella cartografia urbanistica nella prima variante utile successiva a tale data.

7. ACCESSO. L'area deve essere ubicata in prossimità della viabilità pubblica, eventuali tratti di viabilità privata, ed eventuali vialetti interni al cimitero, dovranno essere realizzati esclusivamente in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato);

8. PARCHEGGI. L'area dovrà essere dotata di parcheggi privati di uso pubblico, nella misura minima di 3 posti auto ogni 1000 mq di superficie territoriale, ubicati anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale, e realizzati esclusivamente in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato). I parcheggi, anche se recintati, dovranno essere sempre liberamente accessibili negli orari di apertura del cimitero.

9. RECINZIONE. L'area cimiteriale dovrà essere recintata ed eventualmente schermata con siepe viva. La recinzione, in rete metallica, dovrà avere un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di

campagna.

10. **TERRENO** Il terreno, nella parte della struttura destinata al seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,00, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

11. **FALDA FREATICA** La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

12. **RETE SCOLANTE** L'intera area cimiteriale deve essere dotata di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

13. **IMPIANTI** La struttura deve disporre degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e con una dotazione minima di servizi igienici, fino a mq. 3.000 di Su cimiteriale, nr. 1 servizio igienico, utilizzabile anche dal pubblico e accessibile ai disabili, completo di antibagno sia di un locale ufficio/ricevimento pubblico riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio e un deposito attrezzi.

14. **VIABILITA'** La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

Articolo 9 - Caratteristiche funzionali

1. L'organizzazione dei campi delle sepolture deve avvenire secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che almeno parti di tali aree devono essere rese accessibili ai disabili. Questa organizzazione non preclude la conformazione del cimitero secondo i principi del cimitero a giardino o parco con zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali possibili. L'accessibilità deve essere anche garantita per le parti comuni quali Uffici, servizi igienici, fontanelle, parcheggio, ingresso principale e percorsi principali.

2. L'accesso di animali vivi all'interno del Cimitero per animali è consentito nelle forme previste dal Regolamento Comunale di tutela degli animali (art. 15) e di Polizia Veterinaria; il gestore dovrà vigilare affinché gli animali non vengano lasciati liberi di muoversi autonomamente per alcun motivo ed in nessuna occasione; l'accesso ai cani avvenga con guinzaglio di lunghezza massima 1,5 mt e museruola al seguito; che si provveda alla raccolta degli escrementi e a non vengano calpestate le sepolture.

3. Presso il servizio di custodia è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a) la fascia di rispetto;
- b) le aree di parcheggio;

- c) gli accessi;
- d) la viabilità interna;
- e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali e alla dispersione delle ceneri;
- f) gli edifici dei servizi collaterali.

4. Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:

- a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b) la sua estensione;
- c) l'orografia;
- d) la natura fisico chimica del terreno;
- e) la profondità e la direzione della falda freatica;
- f) la compatibilità' del sito sotto gli aspetti igienico sanitari ed urbanistici;
- g) indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche;
- h) ubicazione ed organizzazione dei servizi
- i) Eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/1989 e D.M. 14/06/1989 n. 236 nelle parti principali e comuni del cimitero consentendo l'accessibilità ad almeno un'area per la sepoltura. Le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

Articolo 10 - Fosse e sistema di seppellimento

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, e dei resti mortali;
2. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di legno e non devono contenere casse di metallo (es.zincate) o parti di altro materiale non biodegradabile.
3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.
4. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola-media taglia, e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di grande taglia.
5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
6. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), e resti mortali.
7. La distanza tra le fosse è minimo m. 0,50.
8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi identificativi dell'animale (foto dell'animale, specie e nome dell'animale, data di morte).
9. Il turno di esumazione è di 5 anni; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia

completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.

10. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.

11. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

12. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.

13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

Articolo 11 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n.1069/2009 e s.m. e i..

Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009"

Articolo 12 - Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero

1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L'AUSL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

2. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. E' fatta salva la procedura di cui all'art. 10, comma 13) .

3. E' a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi con le modalità già indicate nell'art. 3 del presente Regolamento.

4. La fidejussione posta a garanzia potrà essere svincolata solo ad avvenuta dismissione e messa in pristino dello stato dei luoghi che verrà trasmessa con apposita comunicazione di fine lavori, e opportuni controlli se ritenuti necessari dagli enti competenti.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00.

Articolo 13 - Vigilanza controllo e sanzioni

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento mentre si avvale dell'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'AUSL.
3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli o, se non previste, da euro 40 a euro 240.
4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrative pecuniarie vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Il Comune, su proposta dell'AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L.689/81.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione della variante urbanistica che introdurrà la possibilità di realizzazione dei cimiteri per animali negli ambiti agricoli specificati all'art. 8 del presente Regolamento